

**ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI IMPRENDITORE
AGRICOLO PROFESSIONALE
- I.A.P. -
(Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99)**

Quadro di commento e di procedura riguardante gli articoli 1, 2, 5 e 7 del decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, pubblicato nella G.U. n° 94 del 22 aprile 2004 ed entrato in vigore il 7 maggio, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n° 38.

Le disposizioni applicative di cui al presente provvedimento si intendono applicate in tutto il territorio regionale e interessano i procedimenti amministrativi discendenti dagli articoli 1, 2, 5 e 7 del decreto legislativo 99/2004.

I servizi periferici IRA risultano competenti in ordine alla certificazione derivante dalle normative sotto elencate:

RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTI	OGGETTO AGEVOLAZIONE
L. 24/2/1948, n. 114 L. 6/8/1954, n. 604 D.Lgs. 228/2001 D. Lgs. 29/3/2004, n. 99, artt. 1 e 2	CD e IAP	<ul style="list-style-type: none">Trasferimento di terreni destinati alla formazione di imprese diretto-coltivatrici (PPC)
Art. 2135 Cod. Civ. D. Lgs. 228/2001, artt. 1 e 2	Imprenditore agricolo	<ul style="list-style-type: none">Riduzione oneri di urbanizzazione L. 10/77 L.R. 27/6/1985, n. 61
D. Lgs. 29/3/2004, n. 99, artt. 1 e 2	Imprenditore agricolo professionale (IAP)	<ul style="list-style-type: none">Acquisto terreni agricoli e relative pertinenze riduzione imposta di registro D.P.R. n. 131/86 (ex L. 36/77, art. 2)Esonero dagli oneri di urbanizzazione L. 10/77 L.R. 27/6/1985, n. 61Oblazione condono edilizio L. 28/2/1985, n. 47, art. 34Riduzione imposta di registro L. 441/98, art. 14 punto 5
D. Lgs. 29/3/2004, n. 99, art. 7	Imprenditore agricolo professionale (IAP)	<ul style="list-style-type: none">Conservazione dell'integrità fondiaria (compendio unico), agevolazioni fiscali

Ogni altro riferimento applicativo in atto alla data di entrata in vigore del presente provvedimento deve intendersi sostituito dalle disposizioni di seguito indicate.

ARTICOLO 1

Imprenditore agricolo professionale

Comma 1.

"Ai fini dell'applicazione della normativa statale è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui che...."

quindi la figura di IAP si riferisce e vale per tutti i casi in cui per la normativa statale essa è rilevante a determinati fini (agevolazioni fiscali, previdenziali, ecc.) e la legislazione regionale, pur competente nel settore agricolo, non può incidere sulla nozione di IAP laddove siano in gioco interessi di carattere generale tutelati dall'ordinamento civile.

"in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio "

E' richiesto quindi in alternativa:

- ✦ possesso di titolo di studio attinente il settore agrario o veterinario, quali laurea, diplomi universitari di scuola media superiore o d'istituto professionale a carattere agrario;
- ✦ frequenze di appositi corsi di formazione complementare organizzati ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) 1257/99;
- ✦ esercizio di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio, in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto.

"dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro"

..."per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento"

Le zone svantaggiate del citato art. 17 comprendono:

- le zone di montagna (art. 18 del Regolamento)
- altre zone svantaggiate (art. 19 del Regolamento)
- zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici (art. 20 del Regolamento)

Per la Regione del Veneto l'elenco delle zone classificate svantaggiate definite dagli articolo 18, 19 e 20 del regolamento sopra indicato, suddivise per ambito provinciale, sono quelle indicate al capitolo 6.3.2 del Piano di Sviluppo Rurale adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 3079 del 29 settembre 2000. ed approvato Commissione Europea con propria Decisione C(2000) 2904 del 29 settembre 2000.

Le attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono quelle disciplinate dalla nuova formulazione data dal decreto legislativo n. 228/2001; quindi occorre far riferimento ad attività agricola principale e connessa, cioè attività che abbiano ad oggetto prodotti "ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e del bosco o dell'allevamento degli animali " e, per connessione, "attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione..." nonché le "attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante

l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda impiegate nell'attività agricola esercitata".

I parametri di tempo – lavoro e di reddito necessari per acquisire la qualifica di IAP possono essere quindi posseduti o direttamente o in qualità di socio di società.

Occorrerà verificare tale requisito computando anche il tempo e il reddito rispettivamente dedicato e proveniente nell'ambito di una o più strutture societarie.

Contrariamente a quanto previsto per lo IATP per il quale l'articolo 12 della legge 153/75 – ora abrogato dall'art. 1 comma 5 del decreto legislativo in questione – richiedeva (per quanto riguarda il parametro reddito) il conseguimento dalle attività agricole di almeno i 2/3 del proprio reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale, la norma attuale prevede, invece, il raggiungimento del 50% del proprio reddito globale di lavoro.

E' stato peraltro chiarito che le pensioni d'ogni genere, gli assegni ad esse equiparate, le indennità ovvero gli emolumenti percepiti per l'espletamento di cariche pubbliche o in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale di lavoro.

Considerato che l'accertamento dei requisiti tempo-reddito è demandato alle Regioni (art. 1, comma 2), è opportuno disciplinare tali aspetti al fine di evitare confuse aspettative non convenientemente supportate da elementi verificabili da parte degli Uffici deputati al rilascio della qualifica IAP.

Per quanto riguarda il parametro reddito è quindi opportuno richiamare espressamente la posizione fiscale del richiedente i benefici sulla base della presentazione della dichiarazione dei redditi e della denuncia IVA o altra documentazione fiscale (registro corrispettivi, fatture di acquisto e conferimento) comprovante la vendita dei prodotti al fine di poter parametrare i redditi di natura agricola con quelli di natura extra agricola (redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa, redditi diversi). A titolo esemplificativo non può quindi essere rilasciata la qualifica di IAP ad un soggetto che non ha ancora svolto attività di impresa o la ha appena iniziata.

Vale a tal fine la tabella che riporta il riepilogo della situazione economica aziendale di cui all'allegato al Delibera Giunta Regionale n. 3528 del 10 dicembre 2002 (Allegato B).

Per quanto riguarda il parametro tempo si ritiene di stabilire un tempo minimo di lavoro che garantisca l'esistenza della professionalità ed abitudine del lavoro nella gestione del fondo. Tale tempo viene definito in n. 140 giornate lavorative minime, considerato che la media di tempo utile per il lavoro è di 280 giornate annue.

Il predetto riferimento discende altresì dalle n. 1.800 ore (pari a 1 ULU) previsto dal Piano di Sviluppo Rurale – Regolamento (CE) 1257/99 che divise per 6,5 (ore medie di giornata di lavoro) garantiscono le n. 280 giornate medie da cui si ricavano, in virtù del nuovo parametro del 50% richiesto, le n. 140 giornate.

Valgono a tal fine le tabelle di cui all'allegato B della Deliberazione della Giunta regionale n. 3528 del 10 dicembre 2002 (Allegato C).

Il requisito del tempo e del reddito devono essere posseduti entrambi direttamente dalla persona fisica o in qualità di socio di società.

La qualifica di IAP può essere richiesta da un socio di società (come persona fisica): in questo caso la società non necessariamente deve prevedere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo di attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

In tal caso si rilascerà la qualifica IAP alla persona fisica, in qualità di socio, previa verifica della parametrizzazione del 50% del reddito di natura agricola definita dalla quota di partecipazione riguardante i redditi di natura agricola rispetto agli altri redditi di natura non agricola in seno alla predetta società, rilevabili dal bilancio societario ed integrati con la situazione personale del socio, rinvenibile dalla dichiarazione dei redditi (mod. UNICO).

Comma 2.

L'accertamento dei requisiti tempo-reddito e professionali è operato dalle Regioni "ad ogni effetto", fatta salva la facoltà dell'INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del DPR n. 476/2001.

Si definisce, quindi, che l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è affidato alle Regioni a tutti gli effetti riservando all'INPS la facoltà di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del DPR 07/12/2001, n. 476.

Comma 3.

La norma estende lo status di IAP anche alle "*società qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civile*" e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- ↳ per le società di persone, almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP (se trattasi di società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da soci accomandatari);
- ↳ per le società cooperative, almeno un quinto dei soci deve possedere la qualifica di IAP (vanno considerati tutti i soci iscritti nel libro soci);
- ↳ per le società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP;

Pertanto, la qualifica di IAP è attribuita alle predette società in conseguenza della condizione che in capo al socio, soci, amministratore vengano accertati i requisiti di IAP.

Comma 4.

"Allo IAP, se iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizia stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto".

La norma va raccordata con quanto previsto al successivo articolo 2, comma 4, che estende le predette agevolazioni alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3.

In base alla nuova disposizione gli imprenditori agricoli professionali iscritti all'INPS possono usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa per la formazione della piccola proprietà contadina che in presenza di acquisto di terreni significa il pagamento della sola imposta catastale dell'1% (le imposte di registro e ipotecaria si applicano nella misura fissa di 129,11 Euro ciascuna).

Pertanto occorre applicare anche in caso di acquisto di terreni da parte di IAP le medesime procedure previste per i coltivatori diretti. Nella fattispecie è necessario che in sede di registrazione dell'atto di acquisto del terreno venga prodotto un certificato provvisorio rilasciato dai Servizi periferici IRA e quindi entro il periodo massimo di tre anni deve essere presentato il certificato definitivo che attesti la sussistenza dei requisiti (D.L. n. 542/1996).

Si ritiene in sostanza che la qualifica di IAP, per l'ottenimento dei benefici di cui sopra, debba essere posseduta anteriormente alla data di acquisto del terreno.

ARTICOLO 2

Società agricole

Comma 1 e comma 2

Tutte le società che hanno per oggetto l'esclusivo esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 C.C. *"devono inserire nella ragione sociale o denominazione sociale le indicazioni di "società agricola" ed adeguare lo statuto, ove redatto"*

Lo statuto non deve quindi prevedere attività diverse da quelle agricole di cui all'art. 2135 C.C.

In base a tale articolo tutte le società che rientrano nei casi indicati, devono provvedere alla modifica dello statuto, ove redatto, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, Nella prescrizione di cui sopra devono intendersi rientrare anche le società semplici che hanno redatto lo statuto.

Tale modifica deve essere operata in ogni modo antecedentemente a qualsiasi richiesta di autorizzazione e di certificazione di cui agli articoli del presente provvedimento.

Comma 3

Vengono riconosciute alle società agricole di persone una serie di prerogative qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto, risultante dalla iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.

Più specificatamente, in tale ipotesi la società agricola di persone viene sostanzialmente equiparata al coltivatore diretto persona fisica.

A tali società vengono cioè attribuiti :

- il diritto di prelazione nell'acquisto di fondi rustici confinanti o condotti dalla società e il conseguente diritto di riscatto in caso di violazione della prelazione (articolo 8, Legge 590/65 e articolo 7, Legge 817/71);
- le agevolazioni previdenziali e assistenziali stabilite dalla normativa vigente in favore del coltivatore diretto persona fisica.

Comma 4

"Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto legislativo 99/2004, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e le agevolazioni creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto."

L'art. 2, comma 4 del Decreto Legislativo n. 99/2004 prevede che alle società agricole in possesso della qualifica di IAP sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. E' evidente il parallelismo con l'art.

1, comma 4, ove le medesime agevolazioni sono riconosciute allo IAP persona fisica, ma solo a condizione che quest'ultimo sia iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale. Per le società, invece, tale requisito non è richiesto dalla legge. Tuttavia il Decreto Legislativo vuole che le agevolazioni in parola siano estese anche alle società, altrimenti non lo avrebbe detto in norma. Di conseguenza, la soluzione giuridicamente più corretta risulta, per analogia con quanto previsto per lo IAP persona fisica, quella di richiedere che siano iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale i soci e/o gli amministratori IAP della società.

Secondo il disposto del comma in esame le società IAP (art. 1, comma 3) sono di fatto equiparate al coltivatore diretto, qualora vengano richieste le agevolazioni tributarie indirette per la formazione della piccola proprietà contadina (D.L. 114/48).

In tal caso, occorre necessariamente far riferimento alle stesse pre-condizioni cui è soggetto il coltivatore diretto e cioè l'iscrizione obbligatoria all'INPS.

Pertanto sarà obbligatoria l'iscrizione all'INPS in capo al socio, soci o amministratori il cui possesso della qualifica di IAP rende di conseguenza IAP anche la società.

Per le richieste di altre agevolazioni gli uffici periferici regionali accerteranno il possesso dei requisiti per la qualifica di IAP di cui all'art. 1 comma 1 (conoscenze professionali, parametri tempo – reddito) e segnaleranno all'INPS, ai fini dell'iscrizione previdenziale, il rilascio della qualifica di IAP.

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni di cui possono beneficiare gli imprenditori agricoli professionali IAP, riguardano:

- l'acquisto terreni per la PPC (D.L. 114/48),
- l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze (DPR 131/86–ex L. 36/77 art. 2),
- l'esonero degli oneri di urbanizzazione (L. 10/77 – L.R. 61/85),
- i benefici concernenti il condono edilizio (L. 47/85 art. 34),
- riduzione imposta di registro (L. 441/98, art. 14 punto 5).

Premesso quanto sopra a titolo esemplificativo se sono richiesti i benefici del DPR 131/86 – ex L. 36/77 si usufruisce di una riduzione dell'imposta del registro dal 15% all'8% con l'obbligo di rispettare per almeno 10 anni la destinazione agricola del fondo.

Inoltre, ai sensi del 4° comma, articolo 1 del Decreto Legislativo 99/04, all'imprenditore agricolo professionale IAP, se iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizia stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Il terreno non può essere ceduto prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto e tale vincolo è applicabile anche alle società.

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 228/2001, non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo (5 anni), ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

Non vi è invece alcun vincolo temporale per la cessione di quote; quindi i soci della società possono modificarsi anche prima della scadenza del quinquennio a condizione che

la società mantenga la qualifica di imprenditore agricolo professionale (mantenimento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3).

Si riportano in sintesi le imposte per acquisto terreni

Soggetto	Registro	Ipoteca	Catastale
Soggetto senza qualifiche professionali	15%	2,0%	1,00%
IAP non iscritto elenchi INPS	8%	2,0%	1,00%
IAP iscritto elenchi INPS	fissa	fissa	1,00%
Giovane senza qualifiche professionali	6%	1,5%	0,75 %
Coltivatore diretto	fissa	fissa	1,00%
Società agricola	15%	2,0%	1,00%
Società agricola IAP con socio o amministratore non iscritto negli elenchi INPS	8%	2,0%	1,00%
Società agricola IAP con socio o amministratore iscritto negli elenchi INPS	fissa	fissa	1,00%

ARTICOLO 5

Attività agromeccanica

Comma 1

"E' definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico.... Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento di prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguiti dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta".

Manca un preciso riferimento al soggetto che svolge le predette attività, nonché alla natura delle attività medesime.

Anche in mancanza di un riferimento preciso all'articolo 2135 Codice Civile, comma 2, quando si parla di *"operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria di un ciclo stesso...."* l'articolo va inquadrato nella norma generale che definisce le attività agricole per connessione ove esercitate dall'imprenditore agricolo *"mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata"*.

L'orientamento espresso dal legislatore è infatti quello di non limitare l'attività dell'imprenditore agricolo alla propria azienda, ma di svolgere attività a favore di altre aziende agrarie qualora fosse in possesso di attrezzature utili alla sua azienda ma esuberanti. L'orientamento dato dal decreto legislativo 228/2001 è stato, infatti quello di allargare la *"pluriattività"* dell'imprenditore agricolo.

ARTICOLO 7

Conservazione dell'integrità fondiaria

Comma 1

La norma inserisce un articolo 5 bis all'interno del Decreto Legislativo n. 228/2001, introducendo un nuovo concetto di minima unità colturale, prevista dagli articoli 846, 847 e 848 del Codice Civile che vengono abrogati, finalizzato ad evitare la frammentazione fondiaria.

"Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1257/1999 e 1260/1999".

Si rileva come venga esteso a tutto il territorio nazionale il cosiddetto "compendio minimo" dei terreni già introdotto a favore delle aziende agricole montane, estendendo in via generale le agevolazioni già previste dall'articolo 5bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 in merito alla esenzione dell'imposta di registro ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

La norma, nella definizione del compendio unico, non specifica i limiti di estensione del terreno.

Comma 4

Il compendio unico costituito da terreni e relative pertinenze (fabbricati rurali) è considerato *"unità indivisibile"* per un periodo di dieci anni dal momento della costituzione e non possono essere frazionati né per effetto di trasferimenti inter vivos né per effetto di trasferimenti mortis causa sotto pena di nullità.

Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, dai notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dei direttori degli uffici competenti affinché abbia data certa.

Comma 5

Si specifica che i terreni diretti a costituire il compendio unico possono essere anche non confinanti tra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

Comma 6

Per evitare controversie, soprattutto in sede di costituzione del compendio a seguito di trasferimento mortis causa, sono previste le modalità di soddisfazione degli eredi esclusi dall'assegnazione del compendio e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi posti a tutela dell'unità fondiaria.

La norma non specifica in tal caso la qualifica dell'erede che richiede l'assegnazione del compendio, che pertanto, non è necessario sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Per i soggetti che si impegnano a costituire un compendio unico la norma non prevede alcun obbligo di iscrizione previdenziale.

La norma non fa esplicito riferimento alle conoscenze professionali di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1257/1999, ma è una presunzione legittima.

Il comma 1 della norma in commento non specifica il livello minimo di redditività che deve avere il compendio demandandone la determinazione ai PRS regionali.

Ai presenti fini valgono quindi quelli fissati dalle delibere applicative del Piano di Sviluppo Rurale Misura 1, considerando quello di riferimento nell'anno in cui viene presentata l'istanza ovvero quelli, cronologicamente più recentemente approvati dalla Giunta regionale.*

E' legittimo sostenere, comunque, anche dall'esamina letterale della norma in questione, che tale livello minimo di redditività (soglia di reddito) debba costituire un livello da raggiungere e non oltrepassare.

Inoltre l'obbligo di coltivazione o di conduzione diretta è vincolante per tutto il periodo previsto (10 anni) per non incorrere nella decadenza delle agevolazioni.

PROCEDURE E MODALITA' ISTRUTTORIE GENERALI

Il presente capitolo descrive le procedure generali, le modalità e i termini per consentire l'accesso ai benefici previsti dal decreto legislativo 99/2004, agli articoli 1, 2, 5 e 7, in conformità e in armonia con quelle stabilite dai bandi di selezione dei progetti di cui al Piano di Sviluppo Rurale del Veneto.

A) Presentazione della domanda

L'attività di certificazione relativa al Decreto Legislativo 99/2004 è attuata attraverso una procedura a sportello, i cui termini si devono intendere sempre aperti in relazione alle specifiche necessità operative e delle imprese.

Il soggetto interessato presenta una domanda, secondo il modello, approvato con decreto del Dirigente regionale della Direzione Politiche Agroalimentari e per le Imprese, disponibile presso il Servizio Periferico IRA o "scaricabile" da Internet. La domanda deve essere corredata della documentazione obbligatoria indicata nella stessa in quanto indispensabile per l'espletamento della fase istruttoria.

I requisiti per l'accesso ai benefici debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione della domanda. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

*Nota: Si riporta la tabella dei redditi soglia approvata con delibera della Giunta regionale n. 3741 del 5 dicembre 2003:

Cod	Polo produttivo	Pianura	Pianura zona svantaggiata	Collina	Montagna
1	Agricoltura generale, seminativi	15.431,00	12.345,00	10.802,00	6.172,00
2	Ortofloricoltura	20.560,00	16.448,00	14.392,00	8.224,00
3	Coltivazioni permanenti	20.021,00	16.017,00	14.015,00	8.009,00
4	Erbivori	23.514,00	18.811,00	16.460,00	9.406,00
5	Granivori	24.487,00	19.590,00	17.141,00	9.795,00
6	Pollicoltura	16.034,00	12.827,00	11.224,00	6.414,00
7	Poliallevamento	18.839,00	15.071,00	13.187,00	7.536,00
8	Colture ed allevamenti	19.751,00	15.800,00	13.826,00	7.900,00

Le domande sono inoltrate alla struttura competente per l'istruttoria a mezzo raccomandata, posta celere, a mano o tramite corriere. In tutti i casi indicati si considera

quale data di presentazione quella del protocollo del Servizio Periferico IRA, apposto sul frontespizio della domanda.

B) Ricevibilità

Durante tale fase viene effettuata una prima analisi delle domande al fine di verificarne la ricevibilità in termini di:

- a. modalità di presentazione della domanda;
- b. presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c. presenza del codice fiscale del richiedente (per i soggetti, pubblici o privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca questo è definito come Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole- CUAAs);
- d. presenza di fotocopia di documento di identità valido del firmatario.

Nel caso in cui anche uno degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, l'ufficio considera la domanda non istruibile e provvede ad inviarne comunicazione al soggetto richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui tutti gli elementi siano rispettati e presenti, il dirigente della Servizio Periferico IRA provvede:

- o all'assegnazione dell'istruttoria all'ufficio competente;
- o all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990;
- o all'invio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al richiedente della comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 1 e 2 della Legge 241/1990, in cui saranno specificati: l'oggetto del procedimento, l'ufficio responsabile dell'istruttoria, il nominativo del responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e della documentazione relativi al procedimento.

La fase della ricevibilità si conclude entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda intesa come quella apposta dal protocollo del Servizio Periferico IRA ricevente.

C) Istruttoria di ammissibilità

Il Servizio Periferico IRA in questa fase verifica la presenza e la conformità della documentazione e delle informazioni fornite rispetto ai requisiti stabiliti dal Decreto Legislativo 99/2004 e del presente provvedimento, nonché da altra normativa di riferimento.

L'assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente ai fini dell'istruttoria, comporta la sospensione della domanda.

Il richiedente ha il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e ulteriori documenti.

Parimenti, nel corso dell'istruttoria di ammissibilità, il Servizio Periferico IRA può richiedere la rettifica di taluni documenti, nonché acquisire precisazioni, chiarimenti e documentazione ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria medesima.

In questo caso il Servizio Periferico IRA invia al richiedente la richiesta di integrazioni fissando il termine massimo di trenta giorni per la produzione di tali documenti.

Per le istanze per le quali si renda necessaria la richiesta di integrazione documentale, il termine di sessanta giorni per la definizione dell'istruttoria è interrotto, e il nuovo termine di sessanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

Qualora non pervengano le integrazioni richieste, nel termine massimo sopra indicato, la domanda viene respinta.

L'esame della domanda dei benefici si conclude con un giudizio positivo o negativo sulla concessione dei medesimi o della emissione della relativa certificazione richiesta, che va riportato in un verbale che contiene di norma almeno i seguenti elementi:

- ↪ i riferimenti identificativi del richiedente;
- ↪ le normative per le quali sono stati richiesti i benefici;
- ↪ la documentazione acquisita agli atti;
- ↪ le verifiche tecniche ed amministrative effettuate;
- ↪ le risultanze dell'istruttoria.

Il modello di verbale è adottato con proprio decreto dal dirigente della Direzione regionale politiche agroalimentari e per le imprese.

Per le istanze di certificazione o di ammissibilità ai benefici giudicate non ammissibili, il Servizio Periferico IRA dà comunicazione della non ammissibilità ai richiedenti, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando le modalità per procedere ad eventuale ricorso.

D) Controlli

L'attività di controllo delle istanze di richiesta dei benefici e delle certificazioni si suddivide in due momenti:

- controllo amministrativo: controllo operato dall'ufficio dalla fase istruttoria sino alla emissione della certificazione o dichiarazione;
- controllo in loco: controllo operato da un soggetto non coinvolto nell'attività istruttoria, nel proseguo denominato "ispettore".

1. Controllo amministrativo

Il controllo amministrativo è parte integrante della fase di gestione della pratica. e deve essere esaustivo e realizzato su tutte le domande; le verifiche eseguite nell'ambito di questa fase devono figurare su una lista di controllo, una check-list elaborata in funzione delle procedure di dichiarazione e di certificazione.

Durante il controllo amministrativo, l'ufficio verifica la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti degli interventi, così come disposto dall'articolo 75, del DPR n. 445/2000. La verifica viene effettuata su un campione pari ad almeno il 20% del totale dei beneficiari di ciascun estratto in modo casuale dall'Ufficio istruttore. Accanto a questo controllo a campione, un controllo mirato deve essere eseguito quando vi è un ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo 71 del DPR 445/00).

2. Controllo in loco

Per quanto riguarda la qualifica di IAP e imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Cod. Civ., il controllo in loco, su un campione almeno pari al 5% del totale dei beneficiari delle dichiarazioni e certificazioni, è realizzato prima del rilascio delle stesse.

La selezione dei beneficiari da controllare in loco deve basarsi sull'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore casuale di rappresentatività delle domande istruite favorevolmente.

Per quanto riguarda i benefici della piccola proprietà contadina richiesti da CD o IAP il controllo in loco, esteso su tutte le istanze pervenute, è realizzato entro il triennio utile previsto per il rilascio del certificato definitivo (termine previsto dal decreto legge 23/10/1996, n. 542, art. 2).

I Servizi periferici IRA sono inoltre tenuti a collaborare, ove richiesto, con i competenti Uffici delle Entrate per l'effettuazione di controlli in loco relativamente al mantenimento degli impegni ed obblighi dei beneficiari (DPR n. 131 del 26/4/1986, art. 63).

Le risultanze del controllo in loco saranno riportate in un verbale il cui modello sarà definito unitamente alla Direzione responsabile del coordinamento.

E) Ricorsi

Avverso agli atti di rilevanza esterna emanati dal dirigente del Servizio Periferico IRA per le istanze di cui al presente provvedimento è ammissibile, alternativamente:

- a. il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b. il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Nel caso di positivo accoglimento del ricorso relativo alla ammissibilità della istanza, il Servizio interessato riesamina la domanda alla luce delle motivazioni che hanno supportato la sentenza, nei termini temporali riepilogati al punto F) successivo, a decorrere dal momento della notifica della sentenza, potendo comunque richiedere eventuale documentazione integrativa o informativa.

F) Termini temporali

Per tutti i procedimenti che discendono dal presente provvedimento, si riepilogano i termini temporali che sono di seguito definiti:

- a) trenta giorni per la ricevibilità dell'istanza e le notifiche di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990;
- b) sessanta giorni, successivi a quelli della lettera a), per la definizione dell'istruttoria e la comunicazione al richiedente delle risultanze istruttorie.

Resta confermato che durante questo periodo potrà essere acquisita documentazione integrativa necessaria all'istruttoria, stabilendo che il termine di sessanta giorni per la definizione dell'istruttoria si devono intendere interrotti, e riprendono a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

PROCEDURE E MODALITA' SPECIFICHE (relative all'articolo 7)

In considerazione che la norma non specifica la competenza per il rilascio delle certificazioni e degli opportuni accertamenti dei requisiti, occorre individuare un percorso procedimentale che, soddisfacendo i contenuti dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 99/2004, offra le dovute garanzie di accesso ai benefici previsti opportunamente verificabili da parte degli uffici regionali.

Per quanto riferibile al raggiungimento di livello minimo di redditività affinché non si traduca in un calcolo arbitrario o quanto meno stimato nella sua variabilità, è opportuno definire, al momento della presentazione della domanda da parte dell'utenza, una percentuale fissa di tollerabilità in più o in meno rispetto ai redditi-soglia previsti dalle tabelle relative alla Misura 1 del PRS precedentemente citate.

Tale percentuale di correzione può essere individuata nella misura del 15%, tenendo anche conto della impossibilità a volte (ovvero della non opportunità) di frazionare i mappali interi.

Viene pertanto individuato il seguente iter procedimentale:

1. L'utente si rivolge al notaio rogante impegnandosi alla costituzione del compendio unico e al rispetto dei vincoli di legge dichiarando sotto la propria responsabilità l'acquisizione e la sussistenza del requisito del raggiungimento del livello minimo di redditività previsto dal PSR, Misura 1 (Reg. (CE) 1257/99 e 1260/99) determinato con le modalità previste nell'ambito della medesima misura - riferimento al riepilogo della situazione economica aziendale di cui all'allegato B alla DGR 3528 del 10/12/2002 - (Allegato B).
2. Entro il triennio dalla costituzione del compendio unico (stipula notarile e trascrizione nei pubblici registri immobiliari) l'utente richiede al Servizio Periferico IRA il rilascio della certificazione di idoneità del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti (accertamento della qualifica, capacità professionale e raggiungimento della soglia minima di redditività).

Si ritiene che l'accertamento del raggiungimento del requisito della redditività minima viene determinato comprendendo l'eventuale pre-posseduto, qualora necessario per il raggiungimento della soglia minima di redditività e che il compendio debba riguardare terreni agricoli ed essere costituito in un unico acquisto.

I Servizi Periferici IRA sono tenuti a far presente all'utenza, al momento della presentazione della domanda, la rigidità delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del Decreto legislativo 99/2004, anche in ordine alle opportune valutazioni soggettive ed oggettive circa la convenienza alla formazione del compendio unico.

STRUTTURE PREPOSTE ALL'ISTRUTTORIA

Preposti all'Istruttoria delle istanze di cui al presente provvedimento sono i servizi periferici dell'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura – I.R.A. - a cui gli interessati possono rivolgersi in relazione alla provincia in cui ha sede l'unità locale dell'impresa:

SERVIZIO PERIFERICO IRA di BELLUNO	Piazza Mazzini, 21 Tel. 0437 946312	32100 Belluno Fax 0437 94632
SERVIZIO PERIFERICO IRA di PADOVA	Piazzetta Sartori, 6 Tel. 0498 778111	35100 Padova Fax 0498 778317
SERVIZIO PERIFERICO IRA di ROVIGO	Via della Pace, 1/d Tel.0425 397111	45100 Rovigo Fax 0425397272
SERVIZIO PERIFERICO IRA di TREVISO	Via Tezzon. 2 Tel. 0422 657676	31100 Treviso Fax 0422 657637
SERVIZIO PERIFERICO IRA di VENEZIA	Via Einaudi, 74 Tel. 041 971066-2795798	30170 Mestre (VE) Fax 041 2795791
SERVIZIO PERIFERICO IRA di VERONA	Via A. Locatelli, 1 Tel. 045 8676752	37100 Verona Fax 045 8676727
SERVIZIO PERIFERICO IRA di VICENZA	Contrà Porti, 17 Tel. 0444 377811	36100 Vicenza Fax 0444 337977

La Direzione regionale Politiche Agroalimentari e per le Imprese assicura il coordinamento tecnico e il raccordo funzionale per la materia di cui al presente provvedimento, fornendo i necessari supporti operativi e di chiarimento che si rendessero necessari nel corso della operatività.

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AGROALIMENTARI E PER LE IMPRESE	Via Torino, 110 Tel. 041 2795547-48	30172 Mestre (VE) Fax 041 2795575
--	--	--------------------------------------

Il sito Internet della Regione Veneto presso il quale possono essere consultati i documenti indicati, il presente provvedimento e presa visione della documentazione necessaria ai procedimenti di cui trattasi è: www.regione.veneto.it/agricoltura/

TABELLA COMPARATIVA DELLE FIGURE PROFESSIONALI (Allegato D)

Per una più proficua e celere analisi dei diversi aspetti che caratterizzano le figure giuridiche operanti nel settore agricolo, si è ritenuto di formulare una tabella comparativa delle figure professionali previste dalla vigente normativa statale e regionale, al fine anche di una possibile futura omogeneizzazione e di un raccordo legislativo.